

**SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO AVENTE A OGGETTO IL SERVIZIO
DI TRATTAMENTO A RECUPERO DI RIFIUTI DA SPAZZAMENTO E.E.R.
20.03.03 - RIFIUTI DELLA PULIZIA STRADALE**

CIG: 9346487511 - CPV: 90510000-5

**AGGIUDICATO CON PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA CON TERMINI
RIDOTTI, EX ART. 63 D.LGS. 50/2016 E ARTT. 1 E 8 COMMA 1 D.L. 76/2020,
CONVERTITO CON LEGGE N. 120/2020 E D.L. 77/2021 CONVERTITO CON LEGGE
108/2021**

CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO

L'anno duemilaventidue (2022) ciascuno presso la propria sede e mediante scambio a mezzo PEC, stipulano il presente contratto nella data risultante dalla firma digitale da ciascuna parte apposta,

i signori

Avv. Marco Giunti, il quale interviene in questo atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di R.E.A Rosignano Energia Ambiente Spa, parte contraente di seguito denominata soltanto "REA Spa" o "stazione appaltante" o "committente", con sede in Rosignano Solvay (LI) – Località Le Morelline due snc, Codice Fiscale/Partita Iva 01098200494, presso la quale il legale rappresentante è domiciliato ai fini della carica

e

_____, nato a _____ (____) il _____,
domiciliato in _____ (____), Via/Piazza _____, _____ –
il quale interviene ed agisce nel presente contratto non in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante dell'Impresa _____, con sede legale in _____ (____), Via/Piazza _____, _____, C.F./Partita IVA _____ e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di _____

Rea S.p.A

con Unico Socio RetiAmbiente S.p.A.
Soggetta ad attività di Direzione e
Coordinamento di RetiAmbiente S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa:

Loc. Le Morelline Due Rosignano Marittimo, 57016 (LI)
P.I. 01098200494 • Iscr. CCIAA 01098200494
Capitale Sociale € 2.520.900,00

Contatti:

T. 0586 76511 • F. 0586 765127
E-mail info@reaspa.it • PEC reaspa@pec.it
www.reaspa.it



(____) iscritta al n. _____ del R.E.A. di _____ (____), di seguito nel presente atto denominata “esecutore” o “appaltatore”

- a) con Determina a contrarre PROT.N.3908/22/U del 26/07/2022 REA SPA ha deliberato di procedere, mediante procedura negoziata telematica ex con termini ridotti, ex art. 63 d.lgs. 50/2016 e artt. 1 e 8 comma 1 D.L. 76/2020, convertito con legge n. 120/2020 e D.L. 77/2021 convertito con legge 108/2021, all'affidamento del contratto di appalto avente ad oggetto il Servizio di trattamento a recupero di rifiuti da spazzamento E.E.R. 20.03.03 - rifiuti della pulizia stradale, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso;
- b) a base di gara sono stati posti gli elaborati progettuali/contrattuali preventivamente approvati dalla Committente, redatti dal personale interno;
- c) il prezzo unitario a base di gara era pari a: €/ ton 105,00
- d) l'Appaltatore risulta aver presentato l'offerta economica, con ribasso percentuale sul prezzo unitario a base di gara, che resta parte integrante del presente contratto, anche se non allegata, assolutamente vincolante per l'Appaltatore ai fini della determinazione del corrispettivo contrattuale;
- e) nella seduta di gara del _____, è stata formalizzata la proposta di aggiudicazione a favore dell'Appaltatore, il quale è risultato aver presentato l'offerta migliore tra quelle in gara, con:
 - il ribasso sul corrispettivo a base di gara nella misura del _____ %
- f) i controlli effettuati sul possesso dei requisiti attestati dall'aggiudicatario eseguiti alla data odierna, hanno dato esito positivo. Relativamente a quelli in corso, il contratto è sottoscritto sotto riserva;
- g) sono state acquisite le cauzioni e garanzie nonché le informazioni e i documenti previsti dalla *lex specialis* di gara e l'appaltatore risulta aver dato adempimento agli obblighi assunti ai fini della stipula del contratto e rispetto ad essa presupposti ed imprescindibili;
- h) i controlli interni sulla regolarità della procedura, sull'attualità del fabbisogno e sulla persistenza della copertura economico-finanziaria hanno dato esito positivo;
- i) non vi sono impedimenti alla stipula.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite e rappresentate convengono e stipulano quanto segue

sottoscrivono

il presente Contratto di appalto.

Il contratto ha a oggetto le prestazioni di seguito descritte. L'esecuzione del contratto è frazionata e avverrà per stati di avanzamento consecutivi, sulla base di singoli ordini di servizio, ciascuno per la parte di prestazioni ed alle condizioni negli stessi indicati, fino a concorrenza massima dell'importo contrattuale. Il contratto ha a oggetto il Servizio di trattamento a recupero di rifiuti da spazzamento E.E.R. 20.03.03 - rifiuti della pulizia stradale, con durata di 24 mesi e comunque fino ad esaurimento dell'importo massimo stimato di € 166.250,00 oltre IVA come per legge, anche se non sarà spirato detto termine temporale.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1. Parti contraenti

1.1. Soggetti

Le parti contraenti sono la committente e l'esecutore.

L'esecutore è l'unico responsabile per le prestazioni oggetto del Contratto, deve eseguirle integralmente, e ai fini dell'adempimento contrattuale può avvalersi di terzi in forma di subcontratto esclusivamente secondo quanto previsto all'art. 1.10.

1.2. Committente

La committente è REA Spa, che agirà per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento (di seguito, per brevità, anche "RUP") e del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito, per brevità, anche "DEC") coadiuvati dal proprio personale, nel rispetto dell'ordinamento interno, portando a conoscenza dell'esecutore con mezzi idonei e adeguato preavviso ogni eventuale variazione relativa al Direttore dell'Esecuzione del Contratto qui indicato, e ogni eventuale notizia di altro referente se utile ai fini dell'esecuzione.

1.3. Rappresentante della committente

Ai fini dell'esecuzione del contratto REA Spa sarà rappresentata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (N. Forli) che potrà, tramite l'Ufficio Acquisti, validamente impartire gli ordini di servizio anche tramite posta elettronica, purché entro i limiti predefiniti del contratto. Per ogni comunicazione inerente l'esecuzione REA Spa sarà rappresentata dal DEC, sotto la vigilanza del RUP (o direttamente dal RUP medesimo) salve contrarie o diverse indicazioni fornite all'esecutore come sopra prescritto.

1.4. Sede della committente

REA Spa, in Rosignano Solvay (LI), Località Le Morelline due snc.

1.5. Responsabile del procedimento (RUP)

Turchi Stefano – stefano.turchi@reaspa.it

1.6. Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)

Forli Nicola – nicola.forli@reaspa.it

1.7. Esecutore

Esecutore è l'operatore economico selezionato con la procedura di affidamento che sottoscrive il presente atto. L'esecutore dovrà mantenere per tutta la durata del contratto, il possesso dei requisiti generali e speciali attestati e dimostrati ai fini dell'aggiudicazione dello stesso.

1.8. Rappresentante dell'esecutore

Ai fini della sottoscrizione del contratto, rappresenta l'esecutore il legale rappresentante, i cui poteri risultino dal certificato di C.C.I.A.A. o procura notarile o atto equipollente, come per legge. Ai fini della sottoscrizione del contratto compare il legale rappresentante, come per legge.

Ai fini dell'esecuzione del contratto valgono le prescrizioni che seguono:

- ✓ il contratto trova esecuzione tramite singoli ordini di servizio che sono inviati dal DEC all'esecutore, presso l'indirizzo e-mail indicato ai fini contrattuali;

- ✓ ciascun ordine, il cui contenuto sia conforme alle previsioni del contratto si intende validamente impartito e ricevuto tramite la e-mail diretta dal DEC all'esecutore. Da tale momento corrono i termini per l'esecuzione di ciascun ordine;
- ✓ ciascun ordine, che sia validamente pervenuto presso l'esecutore, non può essere da esso rifiutato, né la sua esecuzione può essere rimandata;
- ✓ ai soli fini della gestione "operativa" dell'esecuzione del contratto, sono ammesse comunicazioni ulteriori, sia tramite e-mail che telefoniche, tra il DEC (o il RUP o loro delegato) e l'esecutore.

1.9. Domicilio dell'esecutore, comunicazioni e notifiche

Ai fini dell'esecuzione del contratto l'esecutore elegge domicilio in _____.

Ai fini di ogni comunicazione e notifica inerente l'esecuzione del contratto valgono le condizioni seguenti che l'esecutore accetta senza eccezioni:

- ✓ gli ordini dovranno essere trasmessi a mezzo e-mail all'indirizzo da esso qui indicato:
_____.
- ✓ le istruzioni operative potranno intervenire anche telefonicamente, presso il seguente recapito indicato dall'esecutore: tel. _____.
- ✓ le notifiche inerenti ipotesi di particolare rilievo, come le contestazioni di grave inadempimento o le comunicazioni relative a risoluzione in danno o recesso dal contratto, dovranno avvenire presso il seguente indirizzo PEC dell'esecutore: _____.

1.10. Esecuzione da parte dell'esecutore

L'esecutore è tenuto a eseguire direttamente tutte le prestazioni richieste con ogni eventuale contratto specifico, ivi comprese quelle accessorie.

L'esecutore è l'unico responsabile per le prestazioni oggetto del Contratto.

Tenga presente l'esecutore che l'eventuale ricorso a soggetti terzi, anche solo per il trasporto, costituisce sub-contratto e in quanto tale deve comunque essere dichiarato in fase di esecuzione e potrà esserlo solo se il contraente lo ha dichiarato prima dell'affidamento.

2. Prestazioni oggetto del contratto e specifiche tecniche

Servizio di trattamento a recupero di rifiuti da spazzamento E.E.R. 20.03.03 - rifiuti della pulizia stradale, raccolti sul territorio comunale dei Comuni sui quali R.E.A Rosignano Energia Ambiente Spa svolge il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, (meglio dettagliato nel Capitolato tecnico prestazionale – Allegato 2 parte integrante del presente contratto).

La committente potrà in ogni tempo disporre eventuali verifiche, anche a sorpresa, e con modalità adeguate, sull'esatto adempimento dell'esecutore, relativamente a tutto il ciclo delle prestazioni.

2.1. Dettaglio prestazioni richieste

Il servizio di trattamento deve essere effettuato presso l'impianto di cui l'esecutore legittimamente dispone e presso il quale legittimamente e professionalmente esercita la relativa attività.

L'impianto deve essere luogo idoneo e conforme alla normativa vigente, disponendo di tutte le autorizzazioni necessarie, con spazi adeguati al transito e le manovre dei mezzi a 3 assi e, ivi comprese e specialmente la autorizzazione al trattamento dei rifiuti identificati dal codice E.E.R. 20.03.03 finalizzata al recupero (R12\R13) in corso di validità.

Il quantitativo di rifiuti da spazzamento E.E.R. 20.03.03 di cui potrà essere richiesto il servizio di trattamento a recupero è stimato in circa in 950 tonnellate annue ed il conferimento massimo giornaliero è stimato in 30 tonnellate/giorno, applicando il prezzo unitario a base d'asta.

I rifiuti della pulizia stradale saranno conferiti direttamente con mezzi in disponibilità della committente oppure tramite soggetti terzi autorizzati. È, infatti, facoltà della Committente, qualora la sede dell'aggiudicatario ricada in un raggio superiore a 150 km rispetto alla sede di REA Spa, affidare il servizio di trasporto a terzi.

3. Specifiche tecniche per l'esecuzione

3.1. Modalità di esecuzione

L'esecutore è tenuto a eseguire direttamente tutte le prestazioni richieste con ogni eventuale ordine, ivi comprese quelle accessorie nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla legge nonché dalla committente ai fini della tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro e della normativa in materia ambientale e di rifiuti.

Le prestazioni richieste consistono nel trattamento a recupero dei rifiuti CER 20.03.03 raccolti sui territori gestiti da REA SPA.

Dovranno essere eseguite con la sequenza di adempimenti che segue:

- REA Spa invia tramite e-mail l'ordine di esecuzione
- i mezzi di REA Spa o di altro soggetto terzo autorizzato arrivano presso il luogo di scarico
- il personale di REA Spa o di altro soggetto terzo autorizzato consegna il F.I.R. (formulario di identificazione dei rifiuti), in seguito semplicemente "formulario"
- i mezzi di REA Spa o di altro soggetto terzo autorizzato, senza tempi di attesa, scaricano per ribaltamento posteriore un cassone da almeno 10mc e l'esecutore accetta il conferimento dei rifiuti scaricati, purché conformi
- l'esecutore avvia a trattamento i rifiuti scaricati nei modi e nei termini di legge
- all'atto dell'accettazione, a comprova della stessa, l'esecutore riconsegna il formulario all'autista di REA Spa o di altro soggetto terzo autorizzato
- i mezzi di REA Spa o di altro soggetto terzo autorizzato lasciano il luogo di scarico

I rifiuti della pulizia stradale saranno conferiti direttamente con mezzi in disponibilità della committente oppure tramite soggetti terzi autorizzati. È, infatti, facoltà della Committente, qualora la sede dell'aggiudicatario ricada in un raggio superiore a 150 km rispetto alla sede di REA Spa, affidare il servizio di trasporto a terzi.

3.2. Tempi di esecuzione

I tempi di adempimento per ciascun ordine dovranno essere i seguenti:

- conferimento entro le 48 ore dall'ordine o nei termini eventualmente diversi, che saranno indicati dalla Committente nell'ordine (eventualmente previa intesa con l'esecutore). La richiesta di conferimento verrà inviata settimanalmente a mezzo mail o telefonicamente.

Tale tempo potrà essere concordato tra il DEC e l'esecutore. Non saranno computati i sabati le domeniche e le Festività riconosciute dallo Stato;

- accettazione dello scarico immediata, all'atto dell'arrivo dei mezzi REA contenenti i rifiuti da scaricare;
- avvio al trattamento ed esaurimento del ciclo di trattamento entro i termini di legge.

I termini di esecuzione sono da ritenere sempre essenziali e, ove violati, daranno luogo a ritardo contrattualmente sanzionabile secondo le norme che seguono. Salvo il diritto della committente per l'eventuale maggior danno.

Per termine di esecuzione si intende il termine entro il quale l'esecutore è obbligato a ricevere presso il proprio impianto di trattamento i rifiuti oggetto di ordine, obbligandosi a inviare a trattamento, senza indugio, i rifiuti ritirati e a documentare mediante il formulario apposito l'intero ciclo del rifiuto, come per legge.

3.3. Proroghe e sospensioni

Eventuali proroghe e sospensioni, nei limiti di legge, potranno essere accordate dalla committente, ricorrendone i presupposti di legge e a condizione che l'esecutore dimostri, per sé e per tutti soggetti e le risorse a qualunque titolo da esso coinvolti nell'esecuzione, di essere esente da colpa, per comprovata sussistenza di cause di forza maggiore, e/o eventi insuperabili impreveduti ed imprevedibili, che non siano in alcun modo riconducibili a suoi comportamenti attivi o omissivi. (Si intendono riferibili a sue condotte attive o omissive anche i fatti del personale da esso utilizzato per l'esecuzione a qualunque titolo).

Proroghe e sospensioni non saranno mai consentite in carenza dei presupposti contrattuali e di legge. In ogni caso non daranno luogo a incrementi, a qualsivoglia titolo, nel corrispettivo dovuto all'esecutore.

4. Avvio dell'esecuzione

4.1. Decorrenza dell'efficacia del contratto

Il periodo di efficacia del contratto inizia con la sottoscrizione di entrambe le parti, a prescindere dalla data del primo ordine, che potrà intervenire anche in seguito.

Non sarà autorizzata, e se eseguita non sarà pagata, alcuna prestazione che non sia stata richiesta da Rea Spa con specifico ordine scritto.

5. Responsabilità per l'esecuzione del contratto

A carico dell'esecutore.

Ai fini delle responsabilità dell'esecutore, si applicano gli artt. 1655 e ss. del Codice civile.

5.1. Adempimento e inadempimento

L'esatto adempimento è presupposto imprescindibile ai fini dell'accettazione delle prestazioni, cui sono subordinati l'emissione della fattura e il pagamento della stessa.

Il ritardo nell'esecuzione è considerato grave inadempimento contrattuale. Determinerà l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 5.2 e le eventuali ulteriori sanzioni contrattuali.

Per quanto qui non previsto, relativamente all'adempimento e inadempimento, si applicano i principi di cui al Codice civile.

5.2. Penali

Nel caso in cui l'esecutore risulti inadempiente alle obbligazioni previste nel presente contratto, Rea Spa applicherà le seguenti penali:

- in caso di ritardo nell'esecuzione del servizio, una riduzione del corrispettivo in misura pari allo 0,1% del corrispettivo contrattuale complessivo per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto al termine previsto di esecuzione del servizio. Il ritardo sarà sanzionabile negli stessi identici termini, sia che la il servizio manchi del tutto sia che risulti eseguito parzialmente.

E' facoltà di Rea Spa portare le somme, dovute dall'esecutore in ragione di penali eventualmente applicate, in compensazione automatica, anche detraendole direttamente dall'importo dovuto per le prestazioni correttamente adempiute ove ve ne siano, o da altri titoli di credito. È salvo il diritto dell'esecutore di dimostrare, ove sussistano, cause di forza maggiore che ne abbiano impedito l'adempimento e in ragione delle quali potrà essere riconosciuto non responsabile per l'inadempimento.

Resta salvo il diritto per la committente all'eventuale risarcimento per il maggior danno.

Rea Spa non pagherà alcun corrispettivo per le prestazioni non eseguite.

6. Modifiche del contratto in corso di esecuzione

Il contenuto del contratto e degli ordini è vincolante ed imm modificabile per tutte le parti contraenti.

Le eventuali modifiche in corso di esecuzione sono consentite soltanto se disposte per iscritto dalla committente e comunque nei limiti di legge.

7. Disciplina contrattuale

7.1. Denominazione del contratto

Appalto di servizio.

7.2. Ordini specifici

Il contratto troverà esecuzione tramite la comunicazione da parte della committente di ordini che saranno comunicati tramite e-mail.

Si intenderanno efficaci nel momento in cui risulteranno pervenuti presso il recapito a tal fine indicato dall'esecutore nel contratto.

7.3. Definizione e contenuto normativo generale

Il contratto di appalto troverà esecuzione per stati di avanzamento consecutivi, secondo gli ordini di esecuzione che saranno rivolti dalla committente.

Di conseguenza, con la sottoscrizione del contratto:

- entrambe le parti si vincolano al rispetto delle condizioni accettando l'appaltatore che i tempi di esecuzione siano dettati progressivamente dalla Committente;
- la committente acquisisce la facoltà di ordinare l'esecuzione di prestazioni che ne formano oggetto, progressivamente, con consecutivi ordini, che avranno la frequenza ed i quantitativi rispondenti via via all'effettivo fabbisogno;
- gli ordini saranno ammissibili fino a concorrenza dell'importo massimo contrattuale, riservandosi la committente di aumentarlo o ridurlo entro il 20%, senza che l'esecutore possa opporre eccezioni;

– l'esecutore si obbliga, sin da subito, a rendersi disponibile nei termini contrattuali, per l'esecuzione di tutte le prestazioni sopra indicate e ordinate con le eventuali prescrizioni aggiuntive di dettaglio ivi dedotte.

7.4. Limiti

La committente non ha la facoltà di utilizzare il contratto per far eseguire ordini:

- per importi eccedenti l'importo massimo contrattuale;
- relativamente a prestazioni che non formano oggetto del contratto;
- a soggetti diversi dal contraente.

7.5. Esclusiva

La sottoscrizione del contratto non conferisce all'esecutore contraente alcun diritto di esclusiva, potendo la committente comunque rivolgersi a diversi operatori economici, anche per prestazioni analoghe o uguali a quelle che ne formano oggetto, nel rispetto delle previsioni di legge.

8. Importo massimo aggiudicato

8.1. Limite alla spesa della committente

Nell'ambito della durata del contratto la committente potrà spendere, complessivamente e cumulativamente, per tutti gli ordini, fino ad un massimo di **€ 166.250,00** oltre iva come per legge (fermo l'eventuale incremento di cui al 7.3).

8.2. Diritti dell'esecutore

L'esecutore avrà il diritto di ottenere il pagamento solo delle prestazioni effettivamente ed esattamente eseguite, ma nei limiti degli ordini impartiti.

9. Durata

9.1. Termine di validità

Il contratto avrà validità di non oltre 24 mesi dall'avvio dell'esecuzione.

9.2. Cessazione automatica alla scadenza.

Il contratto cesserà automaticamente di avere efficacia allo scadere del termine di durata sopra indicato, senza necessità di previa disdetta o comunicazione alcuna, a condizione che ne siano stati consumati almeno i quattro quinti dell'intero importo, in caso contrario, la durata potrà essere prorogata fino a raggiungimento di tale limite.

9.3. Durata ridotta per esaurimento dell'importo

La durata sarà ridotta e il contratto cesserà automaticamente di avere efficacia anche in un momento antecedente rispetto alla scadenza, allorquando dovesse risultare esaurito l'importo contrattuale.

9.4. Recesso

La committente ha il diritto di recedere in tutti i casi previsti dalla legge. Per tali ipotesi, l'esecutore rinuncia al diritto di pretendere il pagamento per il mancato guadagno nella misura prevista dal codice civile e comunque in qualunque altra misura, accettando che gli siano dovute soltanto le somme che saranno eventualmente liquidate dalla committente a suo favore, per i costi effettivamente sostenuti e documentati. La facoltà di recesso può essere esercitata dalla committente con comunicazione in

forma scritta, contenente altresì la data di efficacia del recesso e le modalità di cessazione del rapporto.

9.5. Risoluzione

La committente potrà risolvere di diritto il contratto in tutti i casi previsti dalla legge, con le relative conseguenze.

Sono altresì motivi di risoluzione contrattuale:

- gravi e/o reiterate violazioni dei principi contenuti nel Codice Etico di REA SpA;
- commissione da parte dell'Appaltatore di un reato presupposto del D. Lgs. 231/2001 ed accertato con sentenza passata in giudicato, a seguito di applicazione della pena su richiesta delle Parti ex art. 444 c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero dell'interdizione dall'esercizio dell'attività.

Resta salva la facoltà per la committente, in ogni ipotesi di inadempimento contrattuale o di ritardo e in tutti i casi previsti dal d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, di disporre unilateralmente la risoluzione o l'esecuzione in danno dell'esecutore, con tutte le conseguenze di legge.

9.6. Effetti della cessazione dell'efficacia

Nel momento in cui il contratto cesserà di avere efficacia tra le parti, per qualunque causa:

- la committente non potrà più impartire nuovi ordini;
- l'esecutore dovrà continuare ad eseguire ed ultimare tutte le prestazioni che gli siano già state ordinate, a meno che la committente non disponga diversamente;
- il contratto continuerà a produrre effetti ai fini dell'esatto adempimento e del pagamento delle predette prestazioni.

10. Importo del corrispettivo

10.1. Corrispettivo dovuto dalla committente

Il corrispettivo dovuto all'esecutore è quello dovuto per l'esecuzione delle prestazioni esattamente eseguite e oggetto di ciascuno degli ordini impartiti.

10.2. Oneri per sicurezza e manodopera

Per ciascun ordine, l'esecutore dovrà garantire:

- l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- il rispetto delle condizioni normative retributive e contributive riguardo a tutto il personale impiegato.

L'esecutore dichiara che i costi aziendali e della manodopera impiegata per l'esecuzione sono per esso sostenibili, pena la non congruità della sua offerta, con diritto della committente di recedere dal contratto e, ove ne sia conseguenza, anche di disporre l'annullamento dell'aggiudicazione a suo favore. L'eventuale insufficienza del corrispettivo di ciascun contratto specifico, rispetto alla copertura dei predetti oneri e costi, sarà considerato anomalia delle condizioni offerte dall'esecutore, e non potrà mai determinare un incremento nel corrispettivo che gli è dovuto dalla committente.

10.3. Imposta sul valore aggiunto e Split payment

Tutti gli importi indicati si intendono al netto dell'IVA. Il relativo importo sarà conseguentemente da sommare poi ai fini della fattura.

Rea Spa è soggetta a Split Payment, pertanto le fatture dovranno riportare obbligatoriamente il richiamo alla normativa: “Art. 17 ter DPR 633/72 – scissione dei pagamenti”.

10.4. Determinazione del corrispettivo

Il corrispettivo dovuto all'esecutore sarà determinato:

- moltiplicando il prezzo unitario di trattamento (€/ton.) aggiudicato per il quantitativo di rifiuto inviato a trattamento (il costo a tonnellata è ottenuto applicando il ribasso offerto ai fini dell'aggiudicazione al prezzo unitario a base di gara).

Il prezzo unitario di trattamento è il seguente:

- P.U. rifiuti da spazzamento E.E.R. 20.03.03 - rifiuti della pulizia stradale: €/ton _____

10.5. Prestazioni comprese nel corrispettivo.

Il corrispettivo riconosciuto comprende e remunera l'esecutore per tutto ciò che concerne:

- le prestazioni principali e accessorie oggetto del presente contratto, nelle quali sono da intendersi comprese le spese di spedizione;
- mezzi e personale impiegati;
- oneri per la sicurezza;
- documentazione allegata, ove prescritta per legge o per contratto.

11. Tutela dei lavoratori

L'esecutore è obbligato a eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto, nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori. Sono a carico dell'esecutore tutti i conseguenti oneri e costi.

L'esecutore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. A richiesta di REA Spa, l'esecutore sarà tenuto a fornire idonea documentazione dalla quale risulti comprovato il rispetto dei predetti obblighi e norme.

Nel caso di mancato rispetto dei predetti obblighi e prescrizioni REA Spa potrà agire come per legge, anche in via sostitutiva.

REA Spa è tenuta ad avviare le procedure, anche di intervento sostitutivo, disciplinate dall'art. 30 del d.lgs. 50/2016 in conformità alle previsioni di legge e regolamentari di settore. Nel caso di esperimento di tali procedure, sulle somme il cui pagamento fosse eventualmente sospeso nei confronti degli esecutori, non correranno interessi legali o moratori a favore di questi ultimi, fino a positiva definizione delle procedure medesime.

REA Spa potrà in ogni momento chiedere all'esecutore prova dell'adempimento agli obblighi retributivi, contributivi e di sicurezza, a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione. REA Spa provvederà ai pagamenti solo a seguito di esito positivo della verifica periodica, nei termini e modi

di legge, circa la sussistenza e permanenza del requisito di regolarità contributiva e retributiva dell'esecutore.

Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa e comunque le violazioni ai predetti obblighi menzionati nel presente articolo, saranno segnalate alle competenti Autorità, ivi compresi e specialmente: l'Ispettorato del Lavoro, i competenti Enti previdenziali e assicurativi, l'ANAC.

Per le sospensioni di pagamento di cui sopra l'esecutore non può opporre eccezioni a REA Spa né richiedere il pagamento di interessi e/o il risarcimento danni.

12. Fatturazione e pagamento

12.1. Accettazione dell'esecuzione ed emissione della fattura

Le fatture potranno essere emesse soltanto previa accettazione delle prestazioni eseguite. L'accettazione presuppone che REA Spa abbia ricevuto la copia del F.I.R. (Formulario di Identificazione del Rifiuto) con l'indicazione del peso accettato a destino.

Al termine del periodo di riferimento in cui è eseguita la prestazione, prima di emettere fattura, l'Operatore economico deve comunicare al DEC Nicola Forli alla seguente mail nicola.forli@reaspa.it l'avvenuta ultimazione delle prestazioni e attendere il Certificato di regolare esecuzione. Soltanto dopo aver ricevuto tale Certificato potrà emettere la relativa fattura con indicazione obbligatoria del CIG relativo all'affidamento e con il riepilogo dei formulari di conferimento indicandone il dettaglio (data, quantità e riferimento al F.I.R. di ogni singolo conferimento).

Resta ferma la facoltà per REA Spa di disporre, in ogni tempo, accertamenti di conformità dell'esecuzione in corso.

In ciascuna fattura potranno essere dedotti gli importi di tutte le prestazioni accettate ed eseguite nel periodo di riferimento.

Al fine di ottemperare agli obblighi previsti in materia di fatturazione elettronica, si rende noto che il "Codice Destinatario" è : M5UXCR1.

12.2. Termini e modalità di pagamento.

Pagamento entro 60 giorni data fattura fine mese, mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato, ai sensi degli artt. 3 e 6 della legge 136/2010.

12.3. Clausola di tracciabilità

L'esecutore accetta che i pagamenti avverranno in conformità alle prescrizioni di cui agli artt. 3 e 6 della legge 136/2010: mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato, o con strumenti equivalenti, in ogni caso indicando su tutti gli strumenti di pagamento e sulle fatture il CIG relativo all'affidamento. Gli estremi del conto corrente dedicato devono essere comunicati alla committente immediatamente e, nel caso di nuova apertura di conto corrente, entro sette giorni dalla stessa. La dichiarazione dovrà avere forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 e contenere i dati anagrafici e fiscali di tutti i soggetti che hanno il potere di operarvi. Ogni eventuale variazione dovrà essere comunicata dall'esecutore alla committente entro sette giorni. Ove detti obblighi non risultino rispettati, l'esecutore non avrà diritto ad alcun pagamento. Il pagamento dei

corrispettivi per le prestazioni eventualmente eseguite e accettate non saranno esigibili fino a quando non siano ripristinate le predette condizioni di legge, non potendo neppure *medio tempore* correre i relativi termini per interessi.

13. Cauzione definitiva

La cauzione definitiva è prestata dall'esecutore contestualmente alla stipula del presente contratto nella misura del 10% dell'importo aggiudicato, in forma di garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016.

La garanzia definitiva dovrà prevedere:

- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della committente;
- l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione dell'attestazione di regolare esecuzione all'esito del servizio ed alla conclusione del rapporto, intendendosi per ultimo quello la cui ultimazione terminerà dopo quella di tutti gli altri, a prescindere dalla data di richiesta.

La cauzione potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 del decreto Legislativo 50/2016.

14. Imposta di bollo

A carico dell'esecutore restano tutti gli oneri e le spese per la stipula dello stesso (primariamente, il pagamento dell'imposta di bollo sul contratto, nella misura di legge, da assolvere mediante pagamento del bollo virtuale di € 16,00 ogni 4 pagine, da intendersi facciate, con le modalità prescritte dall'Agenzia delle Entrate.

15. Documenti di cui si compone il contratto

Con la sottoscrizione del presente atto le parti si impegnano reciprocamente al rispetto dei contenuti recati in esso medesimo e in tutti gli atti e documenti che ne costituiscono parte integrante (anche se qui formalmente non allegati), ivi compresi e specialmente:

- Lettera di invito e Disciplinare di gara, nonché tutti gli atti che costituivano la *lex specialis* di gara
- DGUE e relative dichiarazioni integrative (Allegati 5 e 5.1)
- Offerta economica (Allegato 6) presentata in gara dall'Appaltatore ai fini dell'aggiudicazione
- Mod. S.7.4.1 Requisiti Tecnico Professionali (Allegato 7)
- la cauzione definitiva prestata dall'Appaltatore
- Copia del Documento d'Identità del legale rappresentante;
- Autorizzazione dell'impianto;

In caso di modifiche, aggiornamenti e/o integrazioni delle autorizzazioni dell'impianto l'affidatario deve darne tempestiva comunicazione fornendo la relativa documentazione.

16. Conoscenza delle condizioni contrattuali

La sottoscrizione del contratto implica per l'esecutore:

- dichiarazione espressa di piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni contrattuali;
- assoggettamento a tutte le norme di legge e regolamentari applicabili, e connessa conseguente assunzione dei relativi obblighi.

L'esecutore dichiara di conoscere e di accettare tutte le condizioni contrattuali (ivi comprese quelle contenute nei relativi allegati) con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, riserva, domanda, azione. È onere dell'esecutore portare i predetti documenti e ogni prescrizione esecutiva, ivi comprese e specialmente quelle a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, a conoscenza del personale impiegato per assicurare l'esatta esecuzione.

La sottoscrizione del presente contratto da parte dell'esecutore equivale inoltre a sua dichiarazione:

- di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del presente contratto e tutte le circostanze di tempo, di luogo e contrattuali relative al contratto stesso che possano influire sull'esecuzione;
- di aver giudicato, nel presentare il proprio preventivo con il ribasso percentuale offerto ai fini dell'aggiudicazione, i prezzi equi e remunerativi, sia in considerazione degli elementi che influiscono sul costo dei materiali e dei trasporti, sia in considerazione che in essi si intendono compresi e remunerati gli oneri ed obblighi generali indicati nel presente contratto.

L'esecutore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore di cui all'apposito articolo.

Ciascun ordine di esecuzione è costituito e regolato dal presente contratto.

16.1. Obblighi generali e specifici dell'esecutore

L'esecutore assume verso REA Spa tutti gli obblighi generali che formano oggetto del presente contratto.

Assume altresì tutti gli obblighi specifici che saranno prescritti dagli ordini.

16.2. Obblighi preliminari e continuativi.

L'esecutore garantisce di disporre di tutte le coperture assicurative e previdenziali cui sono tenuti per legge, anche e specialmente a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del contratto e degli ordini che vi danno esecuzione, e si obbligano a produrre, a semplice richiesta di REA Spa, tutta la relativa documentazione.

In nessun caso eventuali variazioni nelle modalità di esecuzione consentiranno modifiche o adeguamento dei prezzi, restando a carico degli esecutori le spese aziendali ai predetti fini.

In caso di avvio dell'esecuzione anticipato, nelle more della sottoscrizione del contratto ai fini dell'esecuzione degli eventuali ordini si applicheranno le previsioni del contratto e restano a carico dell'esecutore ogni rischio e ogni conseguenza, anche ai fini dell'eventuale ripristino o risarcimento verso REA Spa e verso terzi, che dovessero derivare da dichiarazioni mendaci, incomplete o errate degli esecutori medesimi.

16.3. Osservanza Codice etico e Mogc 231/01 di Rea spa

L'esecutore, dopo aver preso visione del Modello organizzativo di gestione e controllo, ex D.Lgs. 231/01, adottato dall'Amministratore Unico di REA SpA con decreto n.03 del 20/12/2016, e del Codice Etico adottato da REA Spa con medesimo decreto, disponibile sul sito della Società, si impegna a rispettare i contenuti e le prescrizioni previsti nei suddetti documenti, nella consapevolezza che la violazione di tale impegno determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

17. Controversie

Per la definizione delle controversie che potranno insorgere nel presente appalto si stabilisce che, nel caso in cui non si proceda alla loro risoluzione per via amministrativa, la competenza sarà deferita al giudice del luogo (Livorno) dove il contratto è stato stipulato ai sensi dell'art. 20 del Codice di Procedura Civile. Resta in ogni caso esclusa la competenza del collegio arbitrale. Per tutte le controversie comunque attinenti l'interpretazione e l'esecuzione del contratto sarà competente il Tribunale di Livorno.

18. Trattamento dati personali

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati personali trattati. La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati personali saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell'oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge.

Le Parti si impegnano altresì a comunicare, all'atto di sottoscrizione del presente contratto, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale se designati.

Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l'altra, conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679.

19. Riservatezza informazioni

1. Il Fornitore dovrà mantenere la più completa riservatezza, confidenzialità e segretezza su qualsiasi notizia informazione, dato o documento di cui lo stesso verrà in possesso o di cui venga a conoscenza, o comunque abbia raccolto o trattato, nel corso dell'esecuzione del contratto che, per normativa, natura o altra circostanza, sia da reputare coperto da riservatezza.
2. Ai fini del contratto sono "Informazioni Riservate" tutti i dati e le informazioni, in qualunque forma (cartacea, elettronica o verbale) che siano:
 - Relativi ad attività passate, presenti o future della Committente e riguardanti l'impresa, la ricerca, lo sviluppo, le attività commerciali, le attività anche non a fine di lucro, i prodotti, i servizi, le conoscenze tecniche ed informatiche, i know-how e i segreti industriali, qualunque forma essi assumano, nonché le informazioni su clienti, i progetti e i piani di organizzazione degli stessi, i progetti commerciali, ivi incluse le informazioni rivelate o sviluppate per finalità di cui al contratto, la cui divulgazione non autorizzata all'esterno dell'ambito di distribuzione consentito, ovvero la perdita, la manomissione o l'uso indebito comportino e/o potrebbero comportare un grave rischio e/o un danno per la Committente;

- Identificati per iscritto come “riservati”, “confidenziali” e/o “segreti” ovvero che si possano ragionevolmente identificare o considerare come “riservati”, “confidenziali” e/o “segreti”.
3. Non sono considerate riservati, indipendentemente dalla loro classificazione, i dati e le informazioni che siano, o siano diventati in corso d’opera, di dominio pubblico per causa non imputabile al Fornitore.
 4. Il Fornitore si impegna a non utilizzare per scopi diversi da quelli individuati nel contratto le Informazioni Riservate fornite dalla Società nello svolgimento delle attività oggetto del medesimo e di non divulgarle ai propri dipendenti e/o collaboratori se non per adempiere esclusivamente alle finalità strettamente legate all’esecuzione del contratto.
 5. Il Fornitore potrà rivelare e comunicare le Informazioni Riservate laddove tale adempimento sia prescritto ai sensi di un ordine dell’autorità giudiziaria o da qualsiasi altro atto di un’autorità pubblica avente forza di legge. Qualora il Fornitore riceva tale richiesta di “rilevazione per obbligo di legge” deve dare comunicazione scritta e tempestiva alla Committente al fine di concedere a quest’ultimo una ragionevole opportunità di ottenere una misura cautelare.
 6. Tutte le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma esse siano, sono e rimangono di esclusiva proprietà della Committente.
 7. Il Fornitore si obbliga a custodire con la massima diligenza, per sé e per i propri aventi causa, ogni Informazione Riservata, sia essa su supporto informatico o cartaceo, in qualsivoglia modo acquisita o prodotta, per tutto il periodo di durata del contratto e a distruggere irreversibilmente da qualsiasi supporto (cartaceo e/o digitale) dette Informazioni Riservate entro e non oltre giorni 30 (trenta) dalla cessazione, per qualsivoglia motivo, degli effetti del contratto o, se precedente, su richiesta della Committente, dando alla stessa contestuale prova scritta dell’avvenuta eliminazione. Il Fornitore, inoltre, dovrà assicurarsi che analogamente procedano gli eventuali subfornitori (ove autorizzati) e/o terzi che per suo tramite siano venuti in possesso di uno o più dei predetti dati e/o delle informazioni e/o dei documenti, dandone ugualmente prova scritta alla Committente.
 8. È altresì vietata sia al Fornitore sia ai suoi dipendenti e/o ai suoi consulenti e/o agli eventuali subfornitori, ovvero a qualunque soggetto terzo che con il Fornitore abbia un rapporto contrattuale o di fatto, la copia, la duplicazione, la riproduzione e/o l’asportazione non autorizzata di qualsiasi Informazione Riservata, sia in formato elettronico che cartaceo, fatta eccezione esclusivamente per quelli che sono ai suddetti oggettivamente necessari per la realizzazione delle attività di cui al contratto.
 9. Il Fornitore risponde, con diretta assunzione di responsabilità, dei comportamenti in violazione di quanto previsto dal presente articolo assunti dal personale in servizio presso la propria struttura o da eventuali terzi incaricati.
 10. In particolare, il Fornitore si impegna, senza che ciò comporti oneri ulteriori, a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsiasi perdita, costo e passività o danno da quest’ultima sostenuto, quali, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, qualsiasi perdita, costo e passività sostenuto a seguito dell’esame preliminare, discussione o transazione di una pretesa (effettiva o potenziale) asserente tale passività, nonché qualsiasi costo sostenuto dalla Committente per far valere i propri diritti derivanti dal presente articolo con riferimento, diretto o

indiretto, ad una violazione o presunta violazione da parte del Fornitore, del personale in servizio presso il Fornitore o da eventuali terzi dallo stesso incaricati, delle obbligazioni derivanti dal presente articolo.

11. Le Parti espressamente riconoscono ed accettano che il risarcimento dei danni non costituisce un adeguato rimedio per la violazione dei presenti obblighi di riservatezza. In caso di potenziale o attuale violazione del presente articolo, la Committente si riserva ogni e più ampio diritto a tutela dei propri interessi.

Le Parti convengono espressamente che i suddetti obblighi di riservatezza saranno validi e vincolanti sino alla data di cessazione, per qualsivoglia motivo, del contratto e per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni

Si allega “Informativa essenziale fornitori” di cui dovete prendere visione

L’informativa completa è disponibile sul sito web di Rea Spa all’indirizzo:
<https://www.reaspa.it/privacy-policy-rea>

20. Spese generali

Tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del contratto faranno carico all’esecutore.

R.E.A. Rosignano Energia Ambiente Spa
L’Amministratore Unico
Avv. Marco Giunti

L’ESECUTORE

Indice

| | | |
|-------|---|---|
| 1.1. | Soggetti..... | 3 |
| 1.2. | Committente | 3 |
| 1.3. | Rappresentante della committente..... | 3 |
| 1.4. | Sede della committente | 3 |
| 1.5. | Responsabile del procedimento (RUP) | 3 |
| 1.6. | Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)..... | 3 |
| 1.7. | Esecutore | 3 |
| 1.8. | Rappresentante dell'esecutore | 3 |
| 1.9. | Domicilio dell'esecutore, comunicazioni e notifiche | 4 |
| 1.10. | Esecuzione da parte dell'esecutore | 4 |
| 2. | Prestazioni oggetto del contratto e specifiche tecniche | 4 |
| 2.1. | Dettaglio prestazioni richieste | 4 |
| 3. | Specifiche tecniche per l'esecuzione..... | 5 |
| 3.1. | Modalità di esecuzione | 5 |
| 3.2. | Tempi di esecuzione | 5 |
| 3.3. | Proroghe e sospensioni | 6 |
| 4. | Avvio dell'esecuzione | 6 |
| 4.1. | Decorrenza dell'efficacia del contratto | 6 |
| 5. | Responsabilità per l'esecuzione del contratto..... | 6 |
| 5.1. | Adempimento e inadempimento | 6 |
| 5.2. | Penali..... | 7 |
| 6. | Modifiche del contratto in corso di esecuzione | 7 |
| 7. | Disciplina contrattuale | 7 |
| 7.1. | Denominazione del contratto..... | 7 |
| 7.2. | Ordini specifici | 7 |
| 7.3. | Definizione e contenuto normativo generale..... | 7 |
| 7.4. | Limiti..... | 8 |
| 7.5. | Esclusiva..... | 8 |
| 8. | Importo massimo aggiudicato..... | 8 |
| 8.1. | Limite alla spesa della committente | 8 |
| 8.2. | Diritti dell'esecutore | 8 |
| 9. | Durata | 8 |
| 9.1. | Termine di validità | 8 |

| | | |
|-------|---|----|
| 9.2. | Cessazione automatica alla scadenza | 8 |
| 9.3. | Durata ridotta per esaurimento dell'importo..... | 8 |
| 9.4. | Recesso..... | 8 |
| 9.5. | Risoluzione..... | 9 |
| 9.6. | Effetti della cessazione dell'efficacia | 9 |
| 10. | Importo del corrispettivo..... | 9 |
| 10.1. | Corrispettivo dovuto dalla committente | 9 |
| 10.2. | Oneri per sicurezza e manodopera..... | 9 |
| 10.3. | Imposta sul valore aggiunto e Split payment..... | 10 |
| 10.4. | Determinazione del corrispettivo..... | 10 |
| 10.5. | Prestazioni comprese nel corrispettivo. | 10 |
| 11. | Tutela dei lavoratori..... | 10 |
| 12. | Fatturazione e pagamento | 11 |
| 12.1. | Accettazione dell'esecuzione ed emissione della fattura | 11 |
| 12.2. | Termini e modalità di pagamento. | 11 |
| 12.3. | Clausola di tracciabilità | 11 |
| 13. | Cauzione definitiva | 12 |
| 14. | Imposta di bollo | 12 |
| 15. | Documenti di cui si compone il contratto | 12 |
| 16. | Conoscenza delle condizioni contrattuali | 13 |
| 16.1. | Obblighi generali e specifici dell'esecutore | 13 |
| 16.2. | Obblighi preliminari e continuativi. | 13 |
| 16.3. | Osservanza Codice etico e Mogc 231/01 di Rea spa..... | 14 |
| 17. | Controversie..... | 14 |
| 18. | Trattamento dati personali | 14 |
| 19. | Riservatezza informazioni..... | 14 |
| 20. | Spese generali | 16 |